
NEWSLETTER N. 8/2003

**IL LAVORATORE LICENZIATO PER
INIDONEITÀ FISICA AL LAVORO HA
DIRITTO AL PREAVVISO - Cass. 27
giugno 2003, n. 10272.**

L'inabilità permanente del lavoratore, pur implicando un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, non comporta la risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Non vi è alcuna incompatibilità logico-giuridica tra il recesso del datore per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore ed il riconoscimento del periodo di preavviso, che inoltre deve ritenersi sospeso, nei limiti del comparto, in caso di insorgenza di malattia del lavoratore.



**LA DIFFERENZA TRA DIRIGENTE E
IMPIEGATO DIRETTIVO CONSISTE
NELL'AMPIEZZA E NELLA
DISCREZIONALITÀ DEI POTERI
NELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE - Cass. 16
giugno 2003, n. 9640.**

La qualifica di dirigente spetta al prestatore d'opera che, operando sul piano gerarchico più elevato e quale alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o a quella di un settore autonomo dell'azienda, esplicando la sua attività con ampi poteri discrezionali, pur nel quadro delle direttive dell'imprenditore. I tratti caratteristici che qualificano, invece, l'impiegato di concetto di prima categoria, o con funzioni direttive, consistono nella preposizione, formale o di fatto, del prestatore d'opera a un ramo o servizio dell'impresa e nell'attuazione, con poteri di supremazia gerarchica, di determinazione e di autonomia esecutiva, delle direttive generali dell'imprenditore o del dirigente di una parte autonoma dell'impresa.



**LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO
DELL'AGENTE DECORRE DURANTE IL
RAPPORTO - Cass. 16 giugno 2003, n. 9636.**

La prescrizione del credito dell'agente per provvigioni decorre durante il periodo di durata del rapporto di agenzia. La sospensione della prescrizione durante il decorso del rapporto di lavoro, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, si riferisce solo alla retribuzione del lavoro dipendente che gode della speciale garanzia derivante dall'art. 36 Cost. e non è pertanto applicabile alle provvigioni spettanti all'agente; né tale differenziazione di disciplina può fondare alcun dubbio di costituzionalità per violazione del principio di eguaglianza.



**LICENZIAMENTO VERBALE - DIRITTO
DEL DIPENDENTE A PERCEPIRE
L'INTERA RETRIBUZIONE PER IL
PERIODO SUCCESSIVO - Cass. 5 giugno
2003, n. 9022.**

Nell'ambito di applicazione della tutela obbligatoria di cui alla legge n. 604/1966, definito dall'art. 2 primo comma della legge n. 108/1990, il licenziamento inefficace per difetto degli adempimenti formali previsti dal secondo comma di detta norma, che sostituisce il testo originario dell'art. 2 della citata legge n. 604 del 1966, è inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore alla corresponsione di tutte le retribuzioni perdute per effetto del licenziamento; non trova invece applicazione la previsione sanzionatoria dell'art. 8 della medesima legge n. 604 del 1966, riferibile alle sole ipotesi di licenziamento privo di giustificazione.



**L'UFFICIO DELLE IMPOSTE PUÒ
AGIRE NEI CONFRONTI DEL**

Le informazioni contenute nella presente newsletter sono state predisposte come ulteriore servizio reso ai clienti e costituiscono soltanto un'introduzione generale alla materia. Si declina, pertanto, qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventuali provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto sopra riportato.

NEWSLETTER N. 8/2003

LAVORATORE NEL CASO DI MANCATA EFFETTUAZIONE, DA PARTE DELL'AZIENDA, DELLA RITENUTA FISCALE SUI SUOI COMPENSI, PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELL'IRPEF - Cass. 29 maggio 2003, n. 8615.

Costituiscono componenti del reddito tassabile, ai fini dell'IRPEF, per l'intero ammontare in base all'art. 48, comma primo del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e anche prima dell'emanazione del DPR 22 dicembre 1986 n. 917) le indennità di trasferimento e le indennità similari, quale il rimborso, da parte del datore di lavoro, di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio (cosiddetto "contributo - affitto"), ossia le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa. È legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del D.P.R. 600/1973 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuarla.



DIRIGENTE DI AZIENDE INDUSTRIALI - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SOSTENUTE IN PROCESSI PENALI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, SALVO CHE ABBA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE - Cass. 28 maggio 2003, n. 8467.

Il contratto collettivo nazionale dei dirigenti di aziende industriali stabilisce, all'art. 15, che il datore di lavoro è tenuto a rimborsare al dirigente le spese di giudizio relative a processi penali per comportamenti connessi all'esercizio

delle sue funzioni. Questa garanzia è esclusa in caso di dolo o colpa grave del dirigente accertati con sentenza passata in giudicato.

Un comportamento del dirigente che fosse deliberatamente contrastante con un precetto di legge sanzionato penalmente non darebbe luogo alla rivalsa delle spese a carico del datore di lavoro (ovviamente sempre che la consapevolezza del dirigente risultasse poi definitivamente accertata in giudizio); e ciò a prescindere dal fatto che in ipotesi l'illecito penale fosse stato commesso dal dirigente deliberatamente sì, ma per perseguire comunque un interesse, quand'anche illecito, del datore di lavoro. Contrasterebbe con il principio di legalità una clausola contrattuale che, diversamente dalla norma collettiva, prevedesse a carico del datore di lavoro un'attribuzione patrimoniale in favore del dipendente, seppur nella forma indiretta della rivalsa delle spese di giudizio, nel caso in cui quest'ultimo deliberatamente (o con colpa grave) violi la legge.



Le informazioni contenute nella presente newsletter sono state predisposte come ulteriore servizio reso ai clienti e costituiscono soltanto un'introduzione generale alla materia. Si declina, pertanto, qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventuali provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto sopra riportato.